

emanata dal Governo il 9 dicembre 1974

ai sensi dell'art. 185 della legge sulla giustizia penale (LGP) ¹

I. Ubicazione, assoggettamento e amministrazione dei locali di carcere preventivo

Art. 1 ²

¹ Il Cantone dei Grigioni ha locali per il carcere preventivo a Coira, Davos, Ilanz, Thusis, Samedan e Scuol.

² A Coira lo Stabilimento del Sennhof serve anche da carcere preventivo.

Art. 2

L'organizzazione del carcere preventivo dipende dalla Procura pubblica.

Art. 3

L'amministrazione del carcere preventivo è affidata a Coira alla direzione dello Stabilimento del Sennhof e negli altri luoghi agli uffici dei giudici istruttori.

Art. 4

¹ ³ A Coira sono responsabili della custodia degli imputati in carcere preventivo (carcerati) il personale dello stabilimento e, negli altri carceri preventivi la Polizia cantonale.

² ⁴ Le donne in carcere preventivo vanno affidate a personale femminile.

II. Ordinamento carcerario

Art. 5 ⁵

A parte le deroghe sottoindicate, gli imputati in carcere preventivo sono soggetti all'ordinamento interno del Penitenziario Sennhof.⁶

Art. 6

Salvo l'articolo 11, per il carcere preventivo si pratica per principio l'isolamento in cella.

III. Ammissione e liberazione degli imputati in carcere preventivo

Art. 7 ⁷

Per l'ammissione di carcerati occorre un'ordinanza ai sensi degli articoli 72 e 84e LGP ⁸.

Art. 8

¹ All'atto dell'incarcerazione gli imputati subiscono una visita personale accurata. Il funzionario dello Stabilimento che li accoglie deve controllare l'elenco degli effetti steso dalla Polizia in tre esemplari. Un esemplare va trasmesso al più presto alla Procura pubblica con la notifica dell'arresto o fermo.

² Si lasciano ai carcerati i loro vestiti, la biancheria personale, articoli da toletta e su richiesta i gioielli e gli orologi portati. Essi devono accusarne ricevuta nell'elenco degli effetti.

³ Alla liberazione l'imputato accusa ricevuta degli effetti restituitigli.

IV. Contatti col mondo esterno

Art. 9

¹ Ai carcerati è vietato per principio ogni contatto con il mondo esterno.

² ⁹ La loro corrispondenza in arrivo e in partenza va controllata dal giudice istruttore. Per i loro rapporti con il difensore fa stato l'articolo 85 capoverso 5 LGP ¹⁰.

Art. 10 ¹¹

Solo in casi giustificati e col permesso del giudice istruttore i carcerati possono ricevere visite di durata minima. Le visite

verranno controllate dal personale (eccetto la visite di religiosi e di medici). Per il difensore fa stato l'articolo 85 capoverso 5 LGP ¹². Le visite sono permesse da lunedì a venerdì dalle 08.30 alle 11.00 e dalle 14.30 alle 17.00.

V. Mitigazioni

Art. 11 ¹³

Il giudice istruttore può permettere ai carcerati un'occupazione adeguata nella loro cella e a Coira anche nell'esercizio dello Stabilimento del Sennhof. Per questi lavori viene versato l'usuale peculio.

Art. 12

Col permesso del giudice istruttore i carcerati possono procurarsi a proprie spese libri, riviste, giornali e materiale per un'occupazione nella cella, sempre nei limiti del regolamento interno. Hanno a disposizione la biblioteca dello Stabilimento.

VI. Vitto, igiene, servizio medico e assistenza religiosa

Art. 13

¹ A Coira i carcerati ricevono il vitto dello Stabilimento. Nelle altre carceri la Polizia cantonale provvede a un vitto semplice.

² I carcerati sono però liberi di far venire il vitto da fuori a proprie spese versando un anticipo.

³ ... ¹⁴

Art. 14

¹ Col permesso del giudice istruttore provvedono al servizio medico a Coira il medico dello Stabilimento e nelle altre carceri i medici del luogo.

² I medici decidono anche la concessione di una dieta e l'eventuale trasferimento di un carcerato in un ospedale o in una clinica psichiatrica. Operazioni e cure dentarie non saranno fatte durante il carcere preventivo se non in caso d'urgenza.

Art. 15 ¹⁵

Art. 16 ¹⁶

Tutti i giorni i carcerati hanno la possibilità di stare all'aperto.

Art. 17 ¹⁷

Art. 18

¹ A Coira i carcerati sono assistiti dai religiosi incaricati dello Stabilimento, nelle altre carceri dai religiosi locali. L'assistenza religiosa è regolata d'intesa col giudice istruttore.

² I carcerati di Coira possono assistere ai culti dello Stabilimento se non vi è pericolo di fuga o di intese segrete.

VII. Pene disciplinari e ricorsi ¹⁸

Art. 19

¹ Se un carcerato contravviene al regolamento interno o si rende colpevole d'indisciplina, il giudice istruttore applicherà sanzioni disciplinari comunicandogliele per iscritto.

² Le sanzioni disciplinari sono:

- a) l'ammonimento,
- b) la sospensione parziale o totale delle agevolazioni concesse, il divieto di leggere, fumare, scrivere lettere e ricevere visite, di far venire il vitto da fuori e di fare acquisti, la sospensione dal lavoro,
- c) l'isolamento in cella di rigore fino a dieci giorni.

Art. 20

¹ ¹⁹ I ricorsi contro le misure o contro il comportamento di funzionari e impiegati incaricati della custodia e del trattamento dei carcerati sono da presentare per iscritto e vanno decisi dal giudice istruttore competente.

² ²⁰ L'impugnazione si conforma agli articoli 137 e 138 LGP ²¹).

³ ... ²²

VIII. Disposizioni diverse

Art. 21 ²³

Le spese del carcere preventivo vengono messe in conto dalla Procura pubblica. Si calcola l'importo giornaliero stabilito dal Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità. Le frazioni di giorno valgono come un giorno intero. Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità, consultato il Dipartimento delle finanze e dei comuni, adegua l'importo con apposita ordinanza all'indice nazionale dei prezzi di consumo.

Art. 22

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1975 e sostituisce l'ordinanza sulla custodia e il trattamento degli imputati in carcere preventivo del 21 novembre 1958. ²⁴

Note finali

- 1 CSC 350.000
- 2 Testo giusta DG del 7 mar. 1995; entrato in vigore il 1° mag. 1995
- 3 Testo giusta DG del 27 feb. 2001
- 4 Testo giusta ordinanza governativa sull'adeguamento e sull'abrogazione di ordinanze governative alla legge sull'organizzazione giudiziaria art. 1, n. 7; AGS 2007, FUC 1052; entrato in vigore il 1° apr. 2007
- 5 Testo giusta ordinanza governativa sull'adeguamento e sull'abrogazione di ordinanze governative alla legge sull'organizzazione giudiziaria art. 1, n. 7; AGS 2007, FUC 1052; entrato in vigore il 1° apr. 2007
- 6 Non contenuto nella CSC
- 7 Testo giusta ordinanza governativa sull'adeguamento e sull'abrogazione di ordinanze governative alla legge sull'organizzazione giudiziaria art. 1, n. 7; AGS 2007, FUC 1052; entrato in vigore il 1° apr. 2007
- 8 CSC 350.000
- 9 Testo giusta ordinanza governativa sull'adeguamento e sull'abrogazione di ordinanze governative alla legge sull'organizzazione giudiziaria art. 1, n. 7; AGS 2007, FUC 1052; entrato in vigore il 1° apr. 2007
- 10 CSC 350.000
- 11 Testo giusta ordinanza governativa sull'adeguamento e sull'abrogazione di ordinanze governative alla legge sull'organizzazione giudiziaria art. 1, n. 7; AGS 2007, FUC 1052; entrato in vigore il 1° apr. 2007
- 12 CSC 350.000
- 13 Testo giusta DG del 27 feb. 2001
- 14 Abrogato giusta DG del 27 feb. 2001
- 15 Abrogato giusta DG del 27 feb. 2001
- 16 Testo giusta DG del 27 feb. 2001
- 17 Abrogato giusta DG del 27 feb. 2001
- 18 Testo giusta ordinanza governativa sull'adeguamento e sull'abrogazione di ordinanze governative alla legge sull'organizzazione giudiziaria art. 1, n. 7, AGS 2007, FUC 1052; entrato in vigore il 1° gen. 2008
- 19 Testo giusta ordinanza governativa sull'adeguamento e sull'abrogazione di ordinanze governative alla legge sull'organizzazione giudiziaria art. 1, n. 7, AGS 2007, FUC 1052; entrato in vigore il 1° gen. 2008
- 20 Testo giusta ordinanza governativa sull'adeguamento e sull'abrogazione di ordinanze governative alla legge sull'organizzazione giudiziaria art. 1, n. 7; AGS 2007, FUC 1052; entrato in vigore il 1° apr. 2007
- 21 CSC 350.000
- 22 Testo giusta DG del 27 feb. 2001
- 23 Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4285; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 24 RC 1958, 184